



TRIBUNALE DI PARMA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento n° 2/2022 promossa da FRANCESCO BONOMINI (BNMFNC67M01G337H) e GIOVANNI BONOMINI (BNMGNN64H06G337Y) ;

Il Giudice Delegato dott. Enrico Vernizzi,

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti depositata in data 9 dicembre 2022 da FRANCESCO BONOMINI (BNMFNC67M01G337H) e GIOVANNI BONOMINI (BNMGNN64H06G337Y) in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di BONOMINI SNC DI BONOMINI GIOVANNI E FRANCESCO S.N.C. (01615720347);

ritenuta la propria competenza ;

letta la relazione dell'O.C.C. allegata alla proposta;

• rilevato che:

-alla luce dell'art 7 bis comma I e III L 3/2012 , trattandosi di componenti di un medesimo nucleo familiare ed avendo il sovraindebitamento origine comune, i ricorrenti hanno proposto un unitario ricorso mantenendo distinte le rispettive masse attive e passive.;

-l'accordo è stato depositato da soggetti, non assoggettati né assoggettabili a procedure concorsuali;

-i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento , che l'articolo 6 della L 3/2012 definisce quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

-i ricorrenti non risultano soggetti a procedure concorsuali, non risulta abbiano mai fatto ricorso ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento , non risultano adottati provvedimenti ex artt. 14 e 14bis L. 3/12 , la documentazione in atti consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti;

considerato che:

- la proposta contiene la ricostruzione della posizione fiscale dei ricorrenti;

- unitamente alla proposta sono stati depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, la documentazione fiscale richiesta, l'attestazione sulla fattibilità dell'accordo di ristrutturazione da parte dell'OCC, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, e l'indicazione del compenso richiesto dall'OCC, documentazione attestante la composizione del nucleo familiare;

- la proposta risulta ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, dott.ssa ALESSANDRA CORUZZI , non risulta si siano verificate le condizioni di inammissibilità ivi previste;

- sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 comma II L. 3/2012;

- *“In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori”* (Cass. 17391/2020);

- che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC debba essere determinato con riguardo ai limiti fissati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ; visto l'art. 10 della L. 3/2012,

FISSA

l'udienza del 15 febbraio 2023 ore 12.00 per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (art 10 comma III L 3/2012);

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, nè disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

DISPONE

che l'O.C.C. notifichi copia della proposta e del presente decreto ai creditori ed al ricorrente a mezzo PEC, ovvero raccomandata A.R., almeno trenta giorni prima della suddetta udienza, con l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma III dell'art. 10 L. 3/2012 , e che curi la pubblicità della proposta e del presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Parma e sul sito www.fallimentiparma.com nonché la pubblicazione presso il Registro Imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti e nei pubblici registri immobiliari ove vi siano beni immobili destinati alla vendita;

AVVISO AI CREDITORI

almeno 10 giorni prima dell'udienza del 15 febbraio 2023 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi

(Dott.ssa ALESSANDRA CORUZZI) , a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza indicata , si riterrà, con presunzione iuris et de iure, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione. Ai sensi dell'art 11 L 3/2012 l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Parma, 26 dicembre 2022

Il Giudice Delegato

Enrico Vernizzi